



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2002

**VERBALE DI CONCERTAZIONE
MODALITA' E CRITERI DELLA RIPARTIZIONE AL PERSONALE DELLA QUOTA
INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2 , LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 109/94 e succ. mod. ed integrazioni (Merloni ter) ed in coerenza con quanto previsto dal C.C.N.L. -Comparto Ministeri 1998/2001 all'art. 28, comma 1 lett.h) " altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge, il giorno 20 giugno 2002 in Roma presso la sala giardini dell'Agenzia del Demanio si sono incontrate le delegazioni di parte pubblica e delle OO.SS. aventi titolo per definire le modalità ed i criteri per la ripartizione al personale dell'agenzia dell'incentivo economico connesso all'applicazione di tale legge secondo lo schema allegato.

Dopo un'ampia illustrazione dei contenuti tecnici/normativi di quanto previsto dalla legge e dopo gli approfondimenti richiesti dalle OO.SS. si concorda l'adozione dei criteri specificati nel documento allegato

Roma 20.06.2002

Ag. Demanio F.to

OO.SS. f.to

Modalità e criteri per la ripartizione al personale dell'Agenzia del Demanio dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Punto 1.

1.1. la somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita secondo quanto segue:

1.2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base all'art. 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

1.3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1. 0.75% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 200.000,00
2. 0.70% per progetti il cui importo posto a base di gara superiore a Euro 200.000,00 e che non ecceda Euro 750.000,00
3. 0.65% per progetti il cui importo posto a base di gara superiore a Euro 750.000,00 e che non ecceda Euro 5.000.000,00
4. 0.60% per progetti il cui importo posto a base di gara superiore a Euro 5.000.000,00 e non ecceda Euro 25.000.000,00
5. 0.50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00

b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

1. 0.75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2. 0.65% per progetti di manutenzione straordinaria;
3. 0.50% per progetti di manutenzione ordinaria.

1.4. Allorquando il progetto è costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1.5% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Punto. 2

2.1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente punto 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 1.2 in base a quanto segue:

- a) responsabile unico del procedimento: 7%;
- b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 52%;
- c) incaricati della redazione del piano di sicurezza: 3%;
- d) incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 3%;
- e) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 20%;
- f) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
- g) altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.

2.2. Nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione. In tale caso il compenso consiste in una aliquota massima del 5% da attingere da quella della lettera b) del precedente comma 2.1

2.3. L'aliquota di cui alla lettera f) punto 2.1 è addizionata a quella di cui alla lettera e) del medesimo punto, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Punto 3

3.1 Gli importi derivanti dall'applicazione dei punti 1 e 2 e spettanti al personale di cui al punto 2.1, lettere b), c), d), e) ed f), sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^N (C_i \times D_i)} \times (C_i \times D_i)$$

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui alle lettere b), c), d), e) ed f); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "C_i" e "D_i" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3, \sum la sommatoria del prodotto dei suddetti coefficienti.

3.2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

- a) progettista, direttore lavori, collaudatore, coordinatore della sicurezza: 0,50
- b) collaboratore del progettista, direttore lavori operativo, collaboratore del collaudatore, collaboratore del coordinatore della sicurezza: 0,35
- c) ispettore di cantiere: 0,30

3.3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui al punto 2.1, lettere b), c), d) e) ed f) non è totale, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso; in proporzione al lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unità.

3.4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

3.5. L'aliquota percentuale di cui al punto 2.1, lettera g) è ripartita in parti uguali.

3.6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al punto 2.1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

3.7. Nel caso in cui gli incaricati di cui al punto 2.1, lettera b) partecipano solo alla redazione di una delle fasi preliminare, definitiva, esecutiva della progettazione, agli stessi verrà riconosciuta un'aliquota dell'importo fissata come segue:

- progetto preliminare: 0,20
- progetto definitivo: 0,40
- progetto esecutivo: 0,40